CAMERA DEI DEPUTATI

N.435

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

(articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

Trasmesso alla Presidenza il 13 gennaio 2012

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica:

"Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 DICEMBRE 2002, N. 314 CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI PERIFERICI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;

Ritenuto di dover definire i compiti e le funzioni delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, in relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale.".

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

" 1-bis. Ferme restando le competenze dei comandanti provinciali, il direttore regionale, sulla base delle direttive impartite dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pianifica, coordina e controlla, con riferimento alle funzioni ed ai compiti attribuiti nell'articolo 3 del presente decreto, le attività dei comandi provinciali e ne attua il raccordo con il medesimo Dipartimento. Il direttore regionale o interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.".

ART. 2

(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) proposta al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di obiettivi da assegnare, da parte del predetto Dipartimento, ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;".

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

" a-bis) attribuzione di incarichi e responsabilità di specifici progetti, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai comandanti provinciali ed assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari;

a-ter) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale, nonché partecipazione all'attività di soccorso pubblico in ambito regionale, assicurando, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari:

1) l'azione di coordinamento generale dell'attività operativa negli ambiti territoriali di competenza per interventi complessi che richiedano risorse di più comandi provinciali, nonché l'impiego dei nuclei specialistici in ambiti provinciali diversi da quelli di servizio, mediante le sale operative regionali;

2) l'invio, in ambito regionale, di personale e mezzi, in dotazione ai comandi provinciali della regione, ad altri comandi provinciali in caso di necessità operative;

3) il coordinamento delle risorse assegnate ai comandi provinciali in ambito regionale, finalizzate al potenziamento dei dispositivi di soccorso dei comandi provinciali in caso di contingenti necessità.

a-quater) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, per quanto attiene a:

1) gestione funzionale delle componenti specialistiche del Corpo nazionale specificamente individuate, dipendenti dai comandi provinciali, che operano nel territorio di competenza;

2) gestione funzionale delle componenti specializzate, dipendenti dai comandi provinciali, che operano nel territorio di competenza;

3) programmazione delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;

4) ripartizione del personale discontinuo, destinato in ambito regionale dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, tra i comandi provinciali. In relazione alle risorse assegnate i comandanti provinciali provvedono ai richiami;

5) trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandanti provinciali e informando il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. I trasferimenti hanno durata massima non superiore a sessanta giorni, prorogabili per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca o di conferma da parte del Dipartimento stesso;

6) autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo, prorogabile per una sola volta, di tre giorni;

7) gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale.

a-quinquies) gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, per quanto attiene:

1) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale e a quelle per l'acquisto di beni o per la fornitura di servizi;

2) proposta al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di assegnazione ai Comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;

3) dislocazione temporanea, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni strumentali ai Comandi provinciali nell'ambito del territorio di competenza, concordemente con il comandante provinciale, previa comunicazione al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che in ragione di sopravvenute disponibilità può disporre la riallocazione al competente comando;

4) espletamento delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessino più Comandi provinciali nell'ambito del territorio di competenza, su delega del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

5) gestione dei servizi amministrativi per l'elaborazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;

6) gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'ambito delle risorse assegnate;

7) rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF.

a-sexies) monitoraggio dell'attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

a-septies) azione di coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presìdi permanenti e volontari;

a-octies) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dal comma 5 dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari.".

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

" c) coordinamento delle componenti specialistiche e delle componenti specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;".

4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

" d) rappresentanza in sede regionale, per gli aspetti operativi e tecnici, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,".

5. All'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "difesa civile, pianificazione", sono inserite le seguenti: "attraverso gli atti gestionali strettamente necessari", e dopo le parole: "in sede provinciale", sono aggiunte le seguenti: "ovvero attraverso i poli didattici territoriali".

6. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

" e- bis) formulazione di proposte ed espressione di pareri al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in ordine a materie inerenti i servizi d'istituto;

e-ter) definizione, a livello regionale e d'intesa con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per gli aspetti di competenza, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio ed in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale;

e-quater) impulso all'attività di mappatura dei rischi e predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari;

e-quinquies) preparazione e direzione operativa di esercitazioni a carattere regionale, di protezione civile e difesa civile, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari;".

ART. 3

(Modifiche e integrazioni all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

" 3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali adottati ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.".

ART. 4

(Invarianza finanziaria)

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.